



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0005797/TPL del 09/04/2013

ATM S.p.A. - Alessandria
fax 0131/226285

USB
Segreteria provinciale Alessandria
fax 1782792735

e p.c. Prefetto di Alessandria
fax 0131/310666

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 506/13
Settore: TPL

Oggetto: Stato di agitazione del personale dipendente dalla ATM S.p.A. di Alessandria - Richiesta di chiarimenti della Segreteria provinciale di Alessandria dell'Organizzazione sindacale Usb in data 25 marzo 2013 - Precisazioni.

Comunico che la Commissione, nella seduta dell'8 aprile 2013, su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Alessandro Forlani, con riferimento alla nota sindacale richiamata in oggetto che, ad ogni buon fine, si allega in copia, ha deliberato di rammentare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero, è obbligatorio per entrambe le parti.

Tale obbligo è confermato anche dall'articolo 2, lettera C), punto 3, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata in G.U. il 23 marzo 2002, n. 70), secondo il quale "*l'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto della valutazione della Commissione ai sensi dell'art. 13, lett. c), d), h), i), ed m) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000*".

Si sottolinea, altresì, che, ai fini dell'obbligo in oggetto, non assume alcun rilievo il grado di rappresentatività della Organizzazione sindacale richiedente l'espletamento delle procedure, fermo restando che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera A), della citata Regolamentazione provvisoria, "*in ogni caso l'attivazione della procedura ..., la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse*".

Si invitano, pertanto, le parti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa fin qui richiamata.

Si fa presente, inoltre, che, in caso di ulteriori inadempimenti, questa Commissione dovrà procedere alla valutazione del comportamento aziendale ai sensi dell'articolo 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'RA' followed by a long, sweeping flourish.

IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse

All: n. 1